LEGISLATURA XXVI — 1a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1a TORNATA DEL 6 MAGGIO 1922

giudicare fin dove gli argini siano necessari e a quali contingenze essi debbano rispondere.

Quanto poi alla possibilità che altri criteri, che non siano tecnici, intervengano, creda, onorevole Volpini, che questo non sarà e, mi permetta, non è possibile che sia. Io credo di aver dato prova di grande equità e di volontà distribuendo i lavori dove occorrono, nei paesi che ne hanno bisogno maggiore, senza por mente ad una o ad un'altra regione d'Italia e senza ispirarmi a criteri politici.

L'Amministrazione dei lavori pubblici non deve inspirarsi che a un solo criterio: lavorare più che può, attivamente, nei limiti delle somme consentite dalle condizioni del bilancio, e lavorare per tutte le regioni. Essa anche nell'esecuzione dei progetti, si inspira ad un criterio di grande equità. La esecuzione, del resto, deve esser lasciata ai corpi tecnici, perchè non saprei io stesso determinare dove un argine debba cominciare e dove debba finire, nè quali siano le contingenze per cui un argine debba esser cambiato.

Lasci ai corpi tecnici questa cura, e vedrà che tutto sarà fatto con equità e larghezza di criteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAURO FRANCESCO, relatore. La Commissione, nello studiare questo progetto di legge, non ha proposta nessuna modificazione all'articolo 3 perchè si è convinta che sarebbe stata cura del Governo di non uscire dai limiti precisi indicati delle tabelle che erano state oggetto dello studio della Commissione; mentre è certo che il potere esecutivo o, meglio, gli organi tecnici di esso potere, hanno soli la possibilità di giudicare e di determinare in modo esatto le modalità di esecuzione delle opere.

Specialmente nel campo dei lavor iidraulici, che si eseguiscono per la difesa contro i fiumi, si può presentare la necessità di apportare varianti, in dipendenza di precisi accertamenti, nel momento dell'effettiva esecuzione, alle opere da compiere, e questa possibilità deve essere lasciata all'obbiettivo giudizio dei corpi tecnici.

A nome della Commissione prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, delle quali, del resto io non avevo affatto dubitato; secondo esse, il potere esecutivo, nel determinare le modalità di tali varianti, si impegna di rimanere entro i limiti che gli sono assegnati dalla presente legge, e provvederà unica-

mente a quelle che sono pure modalità tecniche per la esecuzione dei lavori.

E però a nome della Commissione di chiaro di non accettare modificazioni all'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevole Volpini, insiste ella nella sua proposta di modificazione dell'articolo 3?

VOLPINI. Dopo le dichiarazioni deli'onorevole ministro dei lavori pubblici e del relatore, vi rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge, saranno inscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati sarà inscritto nel bilancio del l'entrata.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per la indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

Se ne dia lettura.

ACERBO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 977-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

« Il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, col quale sono state dettate nuove norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore edilizio e di ampliamento